

Comune di DAVERIO

Provincia di Varese

Verbale n. 2 del 13 marzo 2026

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028

Il Revisore Unico, Dottoressa Stefania Sandri,

ricevuta in data 09.03.2026, la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2025, con oggetto: "ART. 3 COMMA 4 D. LGS. 23/06/2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025 - VARIAZIONE BILANCIO 2026/2028"

RICHIAMATI

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All.4/2 D. Lgs. 118/2011) secondo cui la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: a) i crediti di dubbia e difficile esazione; b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito; d) i debiti insussistenti o prescritti; e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile
- l'art. 3, comma 4 D. Lgs 118/2011 secondo cui: *"...omissis.... Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie al re imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*
- il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti
- l'articolo 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*
- l'art. 1, c. 821, L. 145/2018 il quale dispone che *"Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente, desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";*

TENUTO CONTO CHE

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 l'Ente ritiene necessario procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, operazione tramite la quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
- la re imputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui riferito il rendiconto comporta: a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese re imputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo; b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni; c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate;

CONSIDERATO CHE

- il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2025, ai fini della ricognizione e del loro eventuale riaccertamento;
- i vari responsabili dei settori hanno trasmesso le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi ai fini del rendiconto 2025 (nota del 4.2.2026)
- il Settore Finanziario, preso atto delle sopra richiamate determinazioni, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate
- da tale verifica vengono mantenute a residuo le entrate e le spese corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute al 31.12.2025
- le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.10.2025 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione semplificato 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 22.12.2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 13.01.2026, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Piano delle Risorse Obiettivi (P.R.O.) 2026/2028 – Parte Contabile";
- i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 comma 1 ed ai sensi dell'art.147 bis comma 1 D. Lgs 267/2000 espressi dai Responsabili dei Servizi connessi



Esaminata la proposta di delibera di Giunta in oggetto con gli allegati corredati:

- A) e B) residui attivi mantenuti, rispettivamente da residuo e di competenza 2025
- C) residui attivi eliminati
- D) residui attivi distinti per anno
- E) e F) residui passivi mantenuti, rispettivamente da residuo e di competenza 2025
- G) residui passivi eliminati
- H) residui passivi distinti per anno
- I) residui passivi reimputati nel 2026
- L) variazione di bilancio

Rilevato che non vi è reimputazione di residui attivi,

Effettuati i controlli previsti dall'art 239, lettera b) Tuel utilizzando la tecnica di campionamento casuale,

come da tabella seguente:

RESIDUI ATTIVI			
	DA RESIDUO	DACOMPETENZA 2025	TOTALE
MANTENUTI	340.142,64	385.618,74	725.761,38
ELIMINATI*	145.585,73	-	145.585,73
REIMPUTATI	-	-	-
*differenza tra var.positive (348) e var.negative (-145.933,73)			
RESIDUI PASSIVI			
	DA RESIDUO	DACOMPETENZA 2025	TOTALE
MANTENUTI	128.267,48	506.179,63	634.447,11
ELIMINATI*	70.453,79		70.453,79
REIMPUTATI	297.188,97		297.188,97
*differenza tra nuovi impegni accertati e var.positive (188.526,78) e var.negative (-258.980,97)			

RILEVATO

- CHE con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione giuntale in oggetto:
 - a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere, da eliminare
 - b) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere, da eliminare e da re imputare
- CHE, pertanto, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2025 rispettano la vigente normativa come sopra richiamata;

h

- CHE al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione 2026-2028
- CHE, stante la reimputazione di residui passivi per la somma di euro 197.188,97 (per obbligazioni perfezionate ma non esigibili al 31.12.2025, bensì nel 2026), è necessario stanziare il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO per la medesima somma come segue:

PARTE CORRENTE

Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€. 19.188,97
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati	0
Differenza = FPV Entrata 2026	€. 19.188,97

PARTE CAPITALE

Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€. 278.000,00
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati	0
Differenza = FPV Entrata 2026	€. 278.000,00

verificata

-la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2025, nonché

-la correttezza formale e sostanziale delle variazioni degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2025, necessarie alla re imputazione degli impegni non esigibili

DATO ATTO

-che il riaccertamento ordinario dei residui relativi all'esercizio 2025 genera re imputazione di residui relativi agli impegni non esigibili e conseguentemente si determina la formazione di fondo pluriennale vincolato,

-che si deve procedere alle conseguenti variazioni degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2025, necessarie alla re imputazione degli impegni non esigibili

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025, nonché alle variazioni di bilancio da eseguire ed invita l'ente a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere come previsto dal principio contabile applicato 4/2.

Il Revisore

Dr.ssa Stefania Sandri